KDW
KNOWLEDGE. DEVELOPMENT. WORK.

CIRCOLARI PER LA CLIENTELA

🔔 ⏰ NOVITÀ OTTOBRE E SCADENZE NOVEMBRE

KDW s.r.l. – Società Tra Professionisti

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Via Indipendenza, 31 25135 – Brescia (BS) +39 030 3366350

Corso Bonomelli, 19 25038 – Rovato (BS) +39 030 5780400

Via Urini, 16 25031 – Capriolo (BS) +39 030 7460290

👉 CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – CHIARIMENTI, CAUSE CESSAZIONE, DISPOSIZIONI ATTUATIVE

La circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2026 n. 8 racchiude in un unico documento organico i chiarimenti forniti fino ad oggi in tema di **concordato preventivo biennale**, illustrando al contempo gli effetti sull'istituto derivanti dall'entrata in vigore del D.lgs. 148/2026.

RINNOVO E CESSAZIONE DEL CPB

La Circolare n. 8/2026 approfondisce la disciplina del rinnovo del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027, soffermandosi sui benefici riconosciuti ai contribuenti che hanno già aderito al CPB 2024-2025.

Ai fini del rinnovo**, i contribuenti devono indicare** nel modello CPB 2026-2027 **il reddito e il valore della produzione netta** effettivi relativi al **2025**, opportunamente **rettificati** ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 del D.Lgs. 13/2024. Non è invece consentito dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA relativo al 2025, poiché i valori reddituali restano quelli definiti in sede di adesione al precedente concordato.

La FAQ n. 1 del 13 ottobre 2026 chiarisce inoltre che la cessazione del CPB 2024-2025 impedisce di considerare la successiva adesione al CPB 2026-2027 come un rinnovo, **venendo meno il requisito della continuità tra i due bienni**.

Di conseguenza, i contribuenti che hanno cessato il precedente concordato non possono beneficiare delle agevolazioni previste per il rinnovo, né accedere al regime del ravvedimento speciale relativo agli anni 2020-2023, riservato esclusivamente ai soggetti che rinnovano l'adesione al CPB per il biennio 2026-2027.

💼

CPB 2026-2027: IL CASO DEL PROFESSIONISTA CON ATTIVITÀ INDIVIDUALE E ASSOCIATA

Con la risposta a interpello n. 191 del 23 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a partire dal CPB 2026-2027**, le cause di esclusione previste dall'art. 11 del D.lgs. 13/2024 non operano quando il professionista e l'associazione di cui è socio o associato esercitano attività riconducibili a ISA differenti**. Nel caso esaminato, un notaio svolgeva attività individuale e partecipava a un'associazione professionale dedicata alle vendite immobiliari delegate dal giudice dell'esecuzione. L'Agenzia ha confermato che tale situazione non impedisce l'adesione al CPB 2026-2027, in quanto le attività esercitate individualmente e in forma associata sono riconducibili a ISA distinti, come previsto dalle modifiche introdotte dal D.lgs. 148/2026.

👉 ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ESTENSIONE ALLE SOMME RISCOSSE DA ENTI LOCALI – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 15.10.2026 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale alcune FAQ relative alla rottamazione-quinquies riservata agli enti territoriali.

AMBITO APPLICATIVO

L'art. 10-quinquies del DL 38/2026 riconosce agli enti territoriali che si avvalgono dell'Agente della Riscossione la facoltà di aderire alla cosiddetta "rottamazione-quinquies", prevista dalla Legge di Bilancio 2026, **per i carichi affidati dal 2000 al 2023. L'adesione è facoltativa per gli enti**, pertanto il contribuente deve verificare che l'ente interessato abbia deliberato l'applicazione della misura**. Sono ammessi i debiti tributari e quelli di natura non tributaria, con esclusione delle somme derivanti da condanne della Corte dei Conti**. Il beneficio consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi, con obbligo di versamento delle sole somme a titolo di capitale e delle spese di esecuzione e notifica.



PROSPETTO INFORMATIVO

Per verificare i carichi ammessi alla definizione agevolata, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione un **servizio online che consente di richiedere un prospetto informativo contenente l'elenco dei debiti rottamabili**.

La richiesta può essere presentata tramite l'area riservata, accedendo con le proprie credenziali, oppure attraverso l'area pubblica, compilando l'apposito modulo e allegando un documento di riconoscimento.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di adesione deve essere **trasmessa esclusivamente online**, attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, utilizzando l'area pubblica o quella riservata. Nell'istanza occorre indicare il numero di rate prescelto e assumere l'impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti. La presentazione è consentita dal **16 ottobre al 15 dicembre 2026**.

Entro il 28 febbraio 2027, l'Agente della Riscossione comunicherà l'accoglimento o il rigetto della domanda, indicando, in caso positivo, gli importi dovuti. **Il pagamento della prima** o unica rata dovrà essere effettuato entro il **31 marzo 2027**. È possibile dilazionare il debito fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, sulle quali maturano interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.

IPER-AMMORTAMENTO – COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI – AVVIO DELLA PRESENTAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA GSE

Con il DM 14.10.2026, pubblicato sul sito del MIMIT in data 15.10.2026, è stata **disposta l'apertura della piattaforma GSE per la presentazione, da parte delle imprese, delle comunicazioni di completamento dell'investimento per gli iper-ammortamenti** ex L. 199/2025.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO

Le imprese che hanno ricevuto esito positivo alla comunicazione di conferma e hanno ultimato gli investimenti possono trasmettere la comunicazione di completamento tramite il portale del GSE**. L'invio deve avvenire dopo il completamento degli investimenti e l'interconnessione dei beni 4.0, comunque entro il 15 novembre 2028**. La comunicazione può riguardare uno o più beni già oggetto della conferma e deve essere corredata dalle attestazioni relative alla documentazione richiesta. **La trasmissione è consentita a partire dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2026**, esclusivamente in via telematica, attraverso l'Area Clienti del sito GSE e utilizzando l'apposito modello.

INTERESSI DERIVANTI DAL RAVVEDIMENTO SPECIALE - INDEDUCIBILITÀ

Con la risposta a interpello 15.10.2026 n. 185, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla **deducibilità degli interessi da conciliazione giudiziale e da ravvedimento operoso** secondo le limitazioni previste dall'art. 96 del TUIR.

INTERESSI DA RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'Amministrazione finanziaria chiarisce che **gli interessi versati in sede di ravvedimento operoso**, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, **hanno natura moratoria e costituiscono un onere accessorio rispetto all'obbligazione principale** di pagamento del tributo. Di conseguenza, tali interessi ne condividono il trattamento fiscale e sono indeducibili ai fini IRES. Tale **indeducibilità oggettiva** rende irrilevante l'eventuale applicazione dei limiti di deducibilità previsti dalla disciplina del ROL, di cui all'art. 96 del TUIR.

BONUS MAMME

L'art. 1, comma 207, della Legge di Bilancio 2026 conferma il Bonus Mamme anche per il 2026, riconoscendo un **contributo di 60 euro mensili, fino a un massimo di 720 euro annui, alle lavoratrici madri in possesso dei requisiti previsti.**

REQUISITI DI ACCESSO

Il beneficio spetta alle madri **con almeno due figli, fino al compimento dei 10 anni del più piccolo, oppure con almeno tre figli, fino al compimento dei 18 anni del più piccolo**. Sono ammesse le lavoratrici dipendenti (escluso il lavoro domestico) e autonome, purché il **reddito da lavoro non superi 40.000 euro annui**. Per le madri con almeno tre figli e contratto a tempo indeterminato resta applicabile l'esonero contributivo alternativo.

MISURA E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo è esente da imposizione fiscale e contributiva e non rileva ai fini ISEE. L'importo viene erogato dall'INPS in un'unica soluzione a dicembre 2026 o, in caso di ritardi istruttori, da gennaio 2027.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La **domanda** deve essere presentata **entro il 31 dicembre 2026** (31 gennaio 2027 per chi matura i requisiti a dicembre), tramite il sito INPS, il Contact Center oppure un patronato.

👉 **CHIUSURA D'UFFICIO DELLE PARTITE IVA INATTIVE – CRITERI E MODALITÀ - MODIFICHE**

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 277710 del 12 ottobre 2026 aggiorna le procedure di **chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive**, modificando le precedenti disposizioni del 2019. In base all'art. 35, comma 15-quinquies, del DPR 633/1972, l'Agenzia può procedere alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che **non risultano aver esercitato attività d'impresa, arte o professione nel corso delle tre annualità precedenti.**

📂

Il provvedimento n. 277710/2026 introduce nuove modalità di controllo delle partite IVA inattive, individuate attraverso verifiche automatizzate dei dati presenti nell'Anagrafe tributaria, comprese le informazioni relative a fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti.
La comunicazione preventiva di chiusura viene trasmessa al domicilio digitale del contribuente oppure, in sua assenza, tramite raccomandata A/R, con contestuale disponibilità nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate e notifica tramite App IO**. Il contribuente può opporsi alla chiusura entro 60 giorni dalla ricezione** della comunicazione, rivolgendosi a un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate e fornendo gli opportuni chiarimenti e la documentazione necessaria. In caso di accoglimento, è prevista la riattivazione della partita IVA con effetto retroattivo, senza interruzione dalla data originaria di apertura.

👉 ***OPERE REALIZZATE SU BENI DI TERZI – DIRITTO AL RIMBORSO IVA - CONDIZIONI***

Con la risposta a interpello n. 192 del 27 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito **che il diritto al rimborso dell'IVA può essere riconosciuto anche con riferimento alle opere realizzate su beni di proprietà di terzi**.
In linea con quanto già precisato nella risoluzione n. 20/2025, ai fini dell'applicazione dell'art. 30, comma 2, lett. c), del DPR 633/1972, occorre fare riferimento alla nozione di "beni di investimento", senza che rilevi il requisito dell'ammortizzabilità in senso contabile e reddituale.
Resta tuttavia necessario che i beni interessati presentino **un'effettiva connessione e strumentalità rispetto all'attività** esercitata dal soggetto passivo. A tal fine, devono essere valutate sia la durata della **disponibilità** del bene sia la sua concreta **destinazione** all'esercizio dell'attività imponibile.

👉 ***PROROGA CONTRIBUTO SUI PACCHI EXTRA UE*** 📦

È stata prorogata dal 1.11.2026 al 1.01.2027 l'applicazione del **contributo di 2 euro sulle merci provenienti da Paesi extra Ue di valore inferiore a 150 euro.**

ULTERIORI NOVITÀ

IL NUOVO TESTO UNICO IVA: IMPATTI OPERATIVI E ADEGUAMENTO DEI CODICI IVA

Il D.lgs. 10/2026, pubblicato in G.U. il 30 gennaio 2026, n. 24, introduce **il nuovo Testo Unico IVA, composto da 171 articoli ed efficace dal 1° gennaio 2027**. Il provvedimento riordina in un unico testo le principali disposizioni IVA, precedentemente contenute nel DPR 633/72, nel DL 331/93 e nel D.lgs. 127/2015.
L'intervento è prevalentemente compilativo e **non modifica sostanzialmente la disciplina vigente**. La principale novità è la riorganizzazione degli articoli, con una nuova numerazione che comporta conseguenze operative per imprese e gestionali.

IL PERIODO TRANSITORIO E L'ART. 170

L'art. 170, comma 3, stabilisce che i riferimenti alle norme abrogate si intendono automaticamente riferiti alle corrispondenti disposizioni del Testo Unico.
Pertanto, **per le operazioni effettuate nel 2026 ma registrate nel 2027, è possibile mantenere il riferimento normativo presente in fattura.** Per le operazioni effettuate **dal 2027 si utilizzerà invece la nuova numerazione**.
L'eventuale discordanza tra i riferimenti dovrebbe essere considerata una violazione meramente formale, purché non incida sull'imposta e non ostacoli i controlli, ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/97. Sarebbe comunque opportuno un chiarimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

I CODICI IVA NEI GESTIONALI

Il cambiamento richiede **la revisione dei codici IVA utilizzati nei gestionali**, che determinano il trattamento fiscale delle operazioni, la registrazione contabile, la liquidazione e il codice natura della fattura elettronica.
Tra le principali corrispondenze:

- Artt. 2 e 3 DPR 633/72 → artt. 5 e 10 TU (cessioni e prestazioni interne).
- Art. 7-ter → art. 17 TU (territorialità delle prestazioni).
- Art. 8 → art. 45 TU (esportazioni).
- Art. 10 → art. 37 TU (operazioni esenti).
- Art. 17 → art. 64 TU (reverse charge).
- Art. 41 DL 331/93 → art. 39 TU (cessioni intracomunitarie).

→ Le corrispondenze dovranno essere verificate sulla tavola ufficiale allegata al decreto.

Operazione	Riferimento attuale	Nuovo riferimento dal 2027	Principale modifica
1. Operazioni esenti IVA	Art. 10, D.P.R. 633/1972	Art. 37, D.Lgs. 10/2026	Le singole fattispecie passano dalla numerazione per numeri a quella per lettere. Ad esempio, **le prestazioni sanitarie passano dal n. 18) alla lett. t).**
2. Esportazioni	Art. 8, D.P.R. 633/1972	Art. 45, D.Lgs. 10/2026	Le cessioni a seguito di dichiarazione d'intento passano dall'art. 8, comma 1, lett. c), all'art. 45, comma 1, lett. d). **Allineamento della disciplina IVA alla disciplina doganale:** i precedenti riferimenti al documento doganale e alla vidimazione apposta dall'Ufficio doganale sulla fattura o sul documento di accompagnamento sono sostituiti dalla **«prova di uscita doganale»**, risultante dalla procedura telematica di esportazione associata all'MRN
3. Cessioni intracomunitarie	Art. 41, D.L. 331/1993	Art. 39, D.Lgs. 10/2026	Introduzione della terminologia «intraunionale» e riorganizzazione di commi e lettere, senza modifiche sostanziali al regime di non imponibilità.
4. Territorialità delle prestazioni di servizi	Art. 7-ter, D.P.R. 633/1972	Art. 17, D.Lgs. 10/2026	Ricollocazione della disciplina generale sulla territorialità delle prestazioni di servizi, mantenendo la distinzione tra operazioni B2B e B2C.
5. Servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali	Art. 9, D.P.R. 633/1972	Art. 49, D.Lgs. 10/2026	Riorganizzazione delle fattispecie e aggiornamento della terminologia doganale: il riferimento all'«importazione temporanea» viene sostituito con quello al **«perfezionamento attivo»**.
6. Determinazione dell'imposta all'importazione	Art. 69, D.P.R. 633/1972	Art. 33, D.Lgs. 10/2026	La disciplina viene adeguata alla **terminologia doganale unionale**: il riferimento ai «beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione» è sostituito con quello ai **«beni unionali reimportati in regime di perfezionamento passivo»**, con espresso rinvio all'art. 86, par. 5, del Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU) e, ove previsto, all'art. 75 del Reg. delegato (UE) 2015/2446.

Operazione	Riferimento attuale	Nuovo riferimento dal 2027	Principale modifica
7. Reverse – charge	Art. 17, D.P.R. 633/1972 art. 1, commi 57-63, L. 207/2024	Art. 64, D.Lgs. 10/2026	**Confluisce nell'art. 64 anche la disciplina introdotta dall'art. 1, commi 57-63, L. 207/2024**, relativa al settore del trasporto, movimentazione merci e logistica. L'applicazione del reverse charge resta subordinata **all'autorizzazione UE**. Nelle **more**, prestatore e committente possono optare, per un periodo di tre anni, affinché l'IVA sia versata dal committente in nome e per conto del prestatore, **senza possibilità di compensazione.**
8. Regime IVA prestazioni chirurgia estetica	Art. 4-quater, D.L. 145/2023	Art. 38, D.Lgs.10/2026	Recepimento nel Testo Unico della disciplina sull'esenzione IVA delle prestazioni di chirurgia estetica, precedentemente contenuta nell'art. 4-quater del D.L. 145/2023. L'esenzione riguarda le prestazioni rese con finalità terapeutiche, purché tali finalità risultino da apposita attestazione medica
9. Rivalsa	Art. 18, D.P.R. 633/1972	Art. 55, D.Lgs.10/2026	La disciplina della rivalsa è recepita **senza modifiche sostanziali**, salvo **l'aggiornamento del comma 5 in materia di privilegio del credito di rivalsa**. Per le **cessioni di beni mobili**, al richiamo all'art. 2752 c.c. viene aggiunto quello all'art. 2751-bis, primo comma, n. 2), c.c., mantenendo la previsione secondo cui il credito di rivalsa è comunque posposto ai crediti assistiti da tali privilegi
10. Regimi speciali – particolari settori	Art. 74, D.P.R. 633/1972 Art. 3, comma 7 D.L. 90/1990	Art. 139, D.Lgs. 10/2026	Riordino e accorpamento della disciplina: eliminato il riferimento ai fiammiferi, non più vigente, con conseguente rinumerazione della disciplina dei prodotti editoriali dalla lett. c) alla lett. b). Nel nuovo art. 139 confluiscono inoltre disposizioni precedentemente contenute nell'art. 3, D.L. 90/1990, tra cui l'esclusione da IVA prevista per determinate operazioni relative alle pubblicazioni estere destinate alle biblioteche universitarie.

FATTURA E REGISTRI: DOVE IL RIFERIMENTO NORMATIVO È OBBLIGATORIO

In **fattura**, il riferimento alla norma nazionale o comunitaria è facoltativo: **è sufficiente indicare il titolo dell'operazione non imponibile, esente, non soggetta o in reverse charge.**
Nei **registri IVA**, invece, per le operazioni non imponibili ed esenti è **obbligatorio riportare sia il titolo di inapplicabilità dell'imposta** sia la relativa norma. Da qui nasce il problema dell'utilizzo della vecchia o della nuova numerazione.

AVVIARE UN ASSESSMENT

Le imprese dovrebbero avviare tempestivamente una verifica dei propri sistemi, prevedendo di:

- censire e ricodificare tutti i codici IVA attivi;
- verificare i codici «fuori campo IVA» e le relative motivazioni;
- eliminare duplicazioni e controllare le classificazioni più delicate, soprattutto tra prestazioni generiche e in deroga;
- aggiornare diciture delle fatture, lettere d'intento e contratti;
- definire regole operative per la gestione del periodo transitorio.

→ L'attività richiede il coordinamento tra uffici fiscali, amministrativi e IT, soprattutto nei gruppi con ERP centralizzati.

MISURE CONTRO IL CARO CARBURANTE PER AUTOTRASPORTO

L'art. 1, comma 1, del DL 193/2026 prevede il riconoscimento e il potenziamento del credito d'imposta a favore delle imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e persone, nonché delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale Euro V ed Euro VI. L'agevolazione viene estesa alle spese sostenute nei mesi **da marzo ad agosto 2026 e per il periodo dal 1° settembre al 5 ottobre 2026**, per il quale è previsto un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro. Il credito d'imposta è **utilizzabile** entro il **31 dicembre 2027**.

ANTICIPAZIONI IN MATERIA DI LEGGE DI BILANCIO 2027

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per il 2027 e al bilancio pluriennale 2027-2029. Di seguito si riportano le principali misure previste, che dovranno essere confermate nel corso dell'iter parlamentare.

NOVITÀ FISCALI E DEL LAVORO

- **IRPEF:** estensione dell'aliquota del 33% ai redditi fino a 55.000 euro e conferma dell'imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali.
- **Agevolazioni per i lavoratori:** introduzione, per il 2027, di un'imposta sostitutiva dell'1% sugli incrementi reddituali dei giovani lavoratori, entro determinati limiti.

- **Maggiorazione delle deduzioni:** incremento della maggiorazione del costo del lavoro in presenza di nuove assunzioni, fino all'80% per le lavoratrici madri e al 40% per i giovani under 36.
- **Fringe benefit:** innalzamento a 2.000 euro della soglia di esenzione per i lavoratori fino a 30 anni.
- **Regime forfetario:** aumento da 85.000 a 100.000 euro della soglia di ricavi e compensi per l'accesso al regime, mentre resta invariato a 85.000 euro il limite ai fini IVA, in attesa dell'autorizzazione europea.
- **Bonus edilizi:** conferma per il 2027 delle detrazioni per ristrutturazioni nella misura del 50% per l'abitazione principale e del 36% per le seconde case.
- **Cedolare secca:** riduzione dell'aliquota per gli affitti a canone concordato dal 10% al 5%, con ulteriore riduzione all'1% per i contratti con conduttori under 35. Prevista anche l'estensione agli immobili commerciali C/1, con aliquota del 21%, ridotta al 10% nei comuni capoluogo di città metropolitana.
- **Veicoli aziendali:** maggiore deducibilità per agenti e rappresentanti di commercio dei costi relativi ai veicoli elettrici e ibridi, con percentuale elevata al 90% e incremento dei limiti di deducibilità per gli autoveicoli elettrici e ibridi fino a 35.000 euro.

👫

FAMIGLIA E NATALITÀ

- **Fondo per la natalità:** istituzione di un fondo che riconosce ai bambini nati dal 2027 una posizione individuale di risparmio, alimentata da un contributo statale di 100 euro annui fino alla maggiore età, incrementabile con versamenti familiari.
- **Congedo parentale**: aumento dei mesi di congedo retribuito all'80%, fruibile entro i sei anni del bambino, con un numero di mesi crescente in base all'ordine di nascita dei figli.
- **Sostegno ai lavoratori autonomi:** introduzione di un voucher fino a 500 euro mensili, per un massimo di tre mesi, destinato alle spese di baby-sitting e ai servizi per l'infanzia.

🏥

SANITÀ

È previsto un contributo di 300 euro per le persone con più di 75 anni e una pensione annua non superiore a 28.000 euro, da utilizzare per le spese sanitarie non coperte dal Servizio sanitario nazionale.

PREVIDENZA

Viene istituito un fondo da 850 milioni di euro per rafforzare la flessibilità in uscita dal lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori che accedono alla pensione attraverso il sistema contributivo.

SCADENZE NOVEMBRE 2026

10.11.2026

- ✓ Consegna e trasmissione telematica dei modelli 730/2026 integrativi;

15.11.2026

- ✓ Trasmissione dati acquisto estero;

16.11.2026

- ✓ Versamento rate imposte e contributi;
- ✓ Versamento ritenute, addizionali e imposte sostitutive;
- ✓ Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770;
- ✓ Versamento saldo IVA 2025;
- ✓ Versamento IVA mensile;
- ✓ Versamento IVA III Trimestre 2026;
- ✓ Versamento contributi INPS artigiani e Commercianti;
- ✓ Rata premi Inail;

25.11.2026

- ✓ Presentazione modelli INTRASTAT;

30.11.2026

- ✓ Trattenuta acconti 730/2026:
- ✓ Iva IOSS/OSS;
- ✓ Versamento acconto imposte modello REDDITI PF/SP/SC 2026;
- ✓ Versamento acconti contributi INPS da REDDITI PF;
- ✓ Versamento acconto IRAP 2026;
- ✓ Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI e IRAP 2026;
- ✓ Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA;
- ✓ Versamento imposta di bollo fatture elettroniche;
- ✓ Registrazione contratti di locazione.